



Il Ministro della cultura

di concerto con

Il Ministro dell'economia e delle finanze

Modifiche al decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 2 aprile 2021, recante “Disposizioni applicative dei crediti d'imposta nel settore cinematografico e audiovisivo di cui agli articoli 16, 17, comma 1, 18, 19 e 20 della legge 14 novembre 2016, n. 220”.

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante “*Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali*”;

VISTA la legge 14 novembre 2016, n. 220, recante “*Disciplina del cinema e dell'audiovisivo*”, e, in particolare, gli articoli 16, 17, 18 e 19 che riconoscono crediti d'imposta alle imprese di distribuzione cinematografica e audiovisiva, per il potenziamento dell'offerta cinematografica, per lo sviluppo delle sale cinematografiche e per l'attrazione in Italia di investimenti cinematografici e audiovisivi;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 dicembre 2019, n. 169, recante “*Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance*”;

VISTO il decreto ministeriale 28 gennaio 2020, recante “*Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo*”;

VISTA la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023*”, e, in particolare, l'articolo 1, commi 583 e 584;

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante “*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei ministeri*”, e in particolare l'articolo 6, comma 1, che prevede: “*Il «Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo» è ridenominato «Ministero della cultura»*”;

VISTO il decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 2 aprile 2021, rep. 152, recante “*Disposizioni applicative dei crediti d'imposta nel settore cinematografico e audiovisivo di cui agli articoli 16, 17, comma 1, 18, 19 e 20 della legge 14 novembre 2016, n. 220*”, e successive modificazioni;

VISTO, in particolare, l'articolo 35 del sopra citato decreto interministeriale 2 aprile 2021, come modificato dal decreto interministeriale 22 ottobre 2021 e, da ultimo, dal decreto interministeriale 23 febbraio 2022, che prevede disposizioni straordinarie, per gli anni 2021 e 2022, in favore del settore della distribuzione cinematografica nazionale;

VISTI, altresì, gli articoli da 9 a 13 del sopra citato decreto interministeriale 2 aprile 2021 che disciplinano il credito d'imposta per lo sviluppo delle sale cinematografiche, gli articoli da 14 a 17 che disciplinano il credito d'imposta per il potenziamento dell'offerta cinematografica e gli articoli da 18 a 23 che disciplinano il credito d'imposta per l'attrazione in Italia di investimenti cinematografici e audiovisivi;





Il Ministro della cultura

di concerto con

Il Ministro dell'economia e delle finanze

VISTO il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, recante “*Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, e, in particolare, l’articolo 23, commi 1 e 1-bis, che prevedono: “*1. Al fine di favorire la ripresa delle attività e lo sviluppo delle sale cinematografiche, per gli anni 2022 e 2023, il credito di imposta di cui all’articolo 18 della legge 14 novembre 2016, n. 220, è riconosciuto nella misura massima del 40 per cento dei costi di funzionamento delle sale cinematografiche, se esercite da grandi imprese, o del 60 per cento dei medesimi costi, se esercite da piccole o medie imprese, secondo le disposizioni stabilite con decreto adottato ai sensi dell’articolo 21, comma 5, della medesima legge n. 220 del 2016. 1-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 1, per gli anni 2022 e 2023, il credito d’imposta di cui all’articolo 17, comma 1, della legge 14 novembre 2016, n. 220, è riconosciuto, in favore delle piccole e medie imprese, in misura non superiore al 60 per cento delle spese complessivamente sostenute per la realizzazione di nuove sale o il ripristino di sale inattive, per la ristrutturazione e l’adeguamento strutturale e tecnologico delle sale cinematografiche, per l’installazione, la ristrutturazione, il rinnovo di impianti, apparecchiature, arredi e servizi accessori delle sale*”;

CONSIDERATI gli indirizzi uniformi forniti dalle mozioni parlamentari sulla crisi delle sale cinematografiche, approvate unanimemente dal Senato della Repubblica nella seduta n. 452 del 13 luglio 2022;

TENUTO CONTO delle perduranti ricadute negative conseguenti all’emergenza epidemiologica da COVID-19, evidenziate dalla drastica riduzione del numero di biglietti venduti nel primo semestre del 2022 rispetto al medesimo semestre dell’anno 2019, nonché al fine di incentivare l’uscita nelle sale cinematografiche di film italiani ed europei in grado di favorire la ripresa della frequentazione delle sale cinematografiche italiane da parte del pubblico;

SENTITO il Ministro delle imprese e del made in Italy;

DECRETA

Art. 1

(Modifiche al decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, 2 aprile 2021)

1. Al decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, 2 aprile 2021, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 32, dopo il comma 3, è inserito il seguente: “*3-bis. Al credito d’imposta di cui al Capo V del presente decreto si applicano l’articolo 21, comma 1, della legge 14 novembre 2016, n. 220, e l’articolo 1, comma 584, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.*”;





Al Ministro della cultura

di concerto con

Al Ministro dell'economia e delle finanze

b) all'articolo 35:

- 1) alla rubrica, le parole “*Disposizioni per gli anni 2021 e 2022*” sono sostituite dalle seguenti: “*Disposizioni per gli anni 2021, 2022 e 2023*”;
- 2) al comma 1, lettera *d*), le parole “*31 marzo 2022*” sono sostituite dalle seguenti: “*31 dicembre 2022*” e subito dopo è inserito il seguente periodo: “*In caso di prima uscita in sala nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2023 e il 31 marzo 2023, l'aliquota è pari al 50 per cento, elevata al 60 per cento per i film difficili.*”;

c) all'articolo 36:

- 1) alla rubrica dell'articolo 36, le parole “*per gli anni 2021 e 2022*” sono sostituite dalle seguenti: “*per l'anno 2021*”;
- 2) al comma 1, le parole “*negli anni 2021 e 2022*” sono sostituite dalle seguenti “*nell'anno 2021*”;
- 3) al comma 1, lettera *b*), le parole “*31 marzo 2022*” sono sostituite dalle seguenti: “*31 dicembre 2021*”;

d) dopo l'articolo 36, sono inseriti i seguenti:

“Articolo 36-bis

(Disposizioni per gli anni 2022 e 2023 per il potenziamento dell'offerta cinematografica)

1. Ai sensi dell'articolo 23, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, per gli anni 2022 e 2023, il credito di imposta di cui all'articolo 18 della legge 14 novembre 2016, n. 220, è riconosciuto in misura pari al 30 per cento dei costi di funzionamento delle sale cinematografiche, calcolato in base alle voci di costo indicate nella Tabella 5-bis, allegata al presente decreto. Tale aliquota è incrementata al:

- a) 40 per cento, in caso di piccole e medie imprese;*
 - b) 50 per cento, in caso di microimprese e di imprese di nuova costituzione o costituite nei precedenti 36 mesi, decorrenti dalla data di richiesta, che non siano state costituite a seguito di fusione o scissione societaria oppure di cessione di azienda o di ramo di azienda e che, altresì, non comprendano soci, amministratori e legali rappresentanti di un'altra impresa dell'esercizio cinematografico fino al 31 dicembre del quarto anno successivo all'anno di costituzione.*
- 2. Le aliquote di cui al comma 1 sono ulteriormente incrementate:*
- a) di 5 punti percentuali se la sala cinematografica destina più del 15 per cento della programmazione annuale a opere audiovisive di nazionalità italiana o di altro Paese dello Spazio Economico Europeo oppure, in caso di monosale, più del 10 per cento della programmazione annuale alle predette opere;*
 - b) di 10 punti percentuali per le sale storiche e per le sale cinematografiche che destinano più del 25 per cento della programmazione annuale a opere audiovisive di nazionalità italiana o di altro Paese dello Spazio Economico Europeo o, in caso di monosale, più del 20 per cento della programmazione annuale alle predette opere.*





Il Ministro della cultura

di concerto con

Il Ministro dell'economia e delle finanze

3. L'aliquota massima applicabile, ai sensi dei commi 1 e 2, non può essere superiore al 60 per cento dei costi di funzionamento e, in ogni caso, il credito d'imposta riconosciuto all'impresa o al medesimo gruppo di imprese non può essere superiore a euro 9.000.000 annui.

4. Ai fini dell'accesso al credito di imposta, l'impresa deve aver programmato nell'anno precedente un numero minimo di 100 spettacoli con emissione di titolo di accesso a pagamento, ridotto a 60 spettacoli per i primi 9 mesi dell'anno 2022, a 40 spettacoli per le sale all'aperto e a 10 spettacoli per ogni mese intero di attività per le sale di nuova apertura o chiuse per ristrutturazione.

5. I costi di funzionamento sostenuti devono essere certificati da un revisore contabile iscritto da almeno tre anni alla sezione A del Registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, nel caso in cui il credito d'imposta riconosciuto sia superiore a euro 40.000.

6. L'importo minimo di costo eleggibile è pari ad euro 10.000.

7. Ai sensi dell'art. 53, parr. 7 e 8, del regolamento (UE) n. 651/2014, l'importo del credito di imposta non può superare:

a) l'80 per cento dei costi ammissibili per gli aiuti non superiori a euro 2.000.000;

b) quanto necessario per coprire le perdite di esercizio e un utile ragionevole nel periodo in questione.

8. Nel caso in cui il totale dei crediti d'imposta spettanti ai sensi dei commi precedenti sia superiore alle risorse annualmente stanziare, i crediti d'imposta sono autorizzati previa decurtazione proporzionale a tutti i beneficiari, intervenendo prioritariamente sulle seguenti voci di costo di funzionamento:

a) A1 e A2;

b) C1.

Tale decurtazione non si applica alle sale cui è riconosciuto un credito d'imposta inferiore a euro 40.000,00 salvo che, a seguito di riduzione proporzionale dei crediti spettanti pari o superiori a euro 40.000,00, le risorse stanziare risultino ancora insufficienti.

9. Con decreto del Direttore generale Cinema e Audiovisivo sono stabiliti i termini e le modalità di presentazione delle richieste.

10. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo, si applicano l'articolo 14, commi 2, 3, 4, lettera c), e 5 e l'articolo 17, commi 1, 2, 3, 4 e 6.

Articolo 36-ter

(Disposizioni per gli anni 2022 e 2023 per le sale cinematografiche)

1. Ai sensi dell'articolo 23, comma 1-bis, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, per gli anni 2022 e 2023, il credito di imposta di cui all'articolo 17, comma 1, della legge 14 novembre 2016, n. 220, è riconosciuto in misura pari al 30 per cento delle spese complessivamente sostenute per la realizzazione di nuove sale, per il ripristino di sale inattive, per la ristrutturazione e l'adeguamento strutturale e tecnologico delle sale, per l'installazione, la ristrutturazione, il rinnovo di impianti, apparecchiature, arredi e servizi accessori delle sale, calcolato in base ai costi eleggibili previsti dalla Tabella 4, allegata al presente decreto.





Al Ministro della cultura

di concerto con

Al Ministro dell'economia e delle finanze

La capienza minima delle sale è ridotta a 20 posti nei casi in cui l'intervento preveda la realizzazione di ambienti premium con arredi e tecnologie di elevato standard.

2. L'aliquota di cui al comma 1 è incrementata al:

a) 40 per cento per gli investimenti realizzati su sale storiche, ovunque ubicate;

b) 50 per cento in caso di piccole e medie imprese;

c) 60 per cento per gli investimenti:

1) realizzati da piccole e medie imprese su sale storiche, ovunque ubicate;

2) realizzati da piccole e medie imprese su sale ubicate in comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti o in comuni sprovvisti di sale cinematografiche e non confinanti con città metropolitane;

3) realizzati da microimprese oppure imprese di esercizio di nuova costituzione o costituite nei precedenti 36 mesi, decorrenti dalla data di richiesta, e che non siano state costituite a seguito di fusione o scissione societaria oppure di cessione di azienda o di ramo di azienda e che, altresì, non comprendano soci, amministratori e legali rappresentanti di un'altra impresa dell'esercizio cinematografico fino al 31 dicembre del quarto anno successivo all'anno di costituzione.

3. L'aliquota massima applicabile, ai sensi dei commi 1 e 2, non può essere superiore al 60 per cento dei costi eleggibili e, in ogni caso, il credito d'imposta riconosciuto all'impresa o al medesimo gruppo di imprese non può essere superiore ad euro 5.000.000.

4. Ai sensi dell'art. 53, parr. 6 e 8, del regolamento (UE) n. 651/2014, l'importo del credito di imposta non può superare:

a) l'80 per cento dei costi ammissibili per gli aiuti non superiori a euro 2.000.000;

b) la differenza tra i costi ammissibili e il risultato operativo dell'investimento.

5. In caso di esaurimento delle risorse annualmente stanziare, si applica quanto previsto dall'articolo 32 del presente decreto.

6. Le imprese di esercizio beneficiarie del credito d'imposta di cui al presente articolo sono tenute a programmare, per tre anni dalla data di richiesta del beneficio, una percentuale di film di nazionalità italiana o di altro Paese dello Spazio Economico Europeo almeno pari al 20 per cento della programmazione annuale effettuata nella struttura per la quale viene richiesto il credito d'imposta. La predetta percentuale è ridotta al 15 per cento annuo per le sale aventi non più di 2 schermi cinematografici. Il mancato rispetto dell'obbligo di cui al presente comma preclude all'esercente, nonché a ogni altra impresa che comprenda soci, amministratori e legali rappresentanti dell'impresa inadempiente, la possibilità di richiedere il credito di imposta per i successivi cinque anni.

7. Con decreto del Direttore generale Cinema e Audiovisivo sono stabiliti i termini e le modalità di presentazione delle richieste.

8. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo, si applicano gli articoli 9, 10, comma 6, 11, 12, commi 1, 2, 4, e 13, commi 2 e 3, del presente decreto.”;

e) dopo la Tabella 5, allegata al decreto interministeriale 2 aprile 2021, è inserita la seguente:

“Tabella 5-bis

Costi eleggibili di funzionamento





Il Ministro della cultura

di concerto con

Il Ministro dell'economia e delle finanze

(come specificati nella modulistica predisposta dalla DG Cinema e audiovisivo)

A) Costi relativi agli immobili (imputazione al 100%)

A1) IMU (Imposta Municipale Propria); IMI (Imposta Municipale sugli Immobili [prov. Autonoma Bolzano]); IMIS (Imposta Immobiliare Semplice [prov. Autonoma Trento])

A2) Locazione; Affitto ramo d'azienda;

A3) TARI (Tassa Smaltimento Rifiuti);

A4) Canone unico di cui all'articolo 1, comma 816, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

B) Costi relativi alla gestione (imputazione al 100%)

B1) Personale;

B2) Gas metano, gasolio, GPL; Elettricità; Acqua

B3) Servizi di pulizia;

B4) Pubblicità digitale; Fibra ottica (connettività);

C) Costi relativi all'accesso/acquisizione alle opere

C1) Costi relativi ai Piccoli Diritti Musicali, di cui all'articolo 46 della legge 22 aprile 1941, n. 633, calcolati applicando a tali costi un moltiplicatore differenziato per quote di programmazione di opere italiane ed europee e tipologia di sala, secondo quanto di seguito indicato:

<i>Quote di programmazione ITA e UE</i>	<i>Moltiplicatore</i>
<i>> 15% (10% per mono-sale)</i>	<i>x5 (x6 per mono-sale)</i>
<i>> 25% (20% per mono-sale)</i>	<i>x10 (x11 per mono-sale)</i>
<i>> 40% (35% mono-sale)</i>	<i>x15 (x16 per mono-sale)</i>

La base di calcolo sulla quale applicare le aliquote e le eventuali maggiorazioni è determinata dalla sommatoria degli importi relativi ai costi di funzionamento indicati nella presente tabella, risultanti dalle scritture contabili e dal bilancio di esercizio, effettivamente sostenuti e pagati, indicati al netto di altri contributi concessi da amministrazioni pubbliche in relazione ai medesimi costi e attestati, nei casi previsti, nella certificazione contabile di cui all'art. 36-bis, comma 5, oppure attestati mediante autodichiarazione resa dal richiedente ai sensi degli artt. 47, 75 e 76 del D.P.R. 445 del 2000.”.





Il Ministro della cultura
di concerto con
Il Ministro dell'economia e delle finanze

Art. 2
(Modalità di pubblicazione)

1. A seguito dell'avvenuta registrazione da parte degli Organi di controllo, il presente decreto e il testo coordinato del decreto interministeriale 2 aprile 2021, come modificato dal presente decreto, sono pubblicati sui siti web istituzionali del Ministero della cultura e della Direzione generale Cinema e audiovisivo.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti Organi di controllo

Roma,

IL MINISTRO DELLA CULTURA

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE
FINANZE

